

Le sanzioni

Quando l'utilizzatore non rispetta la normativa vigente è punito con delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 81/08, art. 87.

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	Mancato adempimento	Pena
	Omissione della valutazione di tutti i rischi e del DVR (art. 17, comma 1, lett. a)	Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 2.500 a 10.000 Euro
	Se il datore di lavoro o i dirigenti mettono a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di legge o non idonee ai fini della salute e sicurezza o non scelte secondo i requisiti vigenti o non dotate delle dovute istruzioni d'uso e manutenzione o senza che i lavoratori incaricati abbiano ricevuto idonea informazione e addestramento	Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 2.500 a 6.400 Euro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI E MANUTENTORI ARIA COMPRESSA A.N.I.M.A.C.

NORMATIVE E OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE DI RECIPIENTI IN PRESSIONE

UNO STRUMENTO UTILE PER UN IMPIANTO A NORMA

Cosa bisogna fare per essere in regola?

Quali sono i documenti necessari?

Come si calendarizzano le verifiche periodiche?

Chi prepara la traccia per la documentazione?

**LA MANCATA ESECUZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE
COMPORTE LA MESSA FUORI SERVIZIO
DELLE ATTREZZATURE E INSIEMI COINVOLTI**

A.N.I.M.A.C.

10123 Torino - Via Gioberti 40 - Tel/Fax 011.56.11.854 - 335.535.71.17
animac@libero.it C.F. 97682030016

Gli obblighi dell'utilizzatore

All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'INAIL e/o all'ASL competenti la seguente documentazione: richiesta di verifica di messa in servizio (ove previsto) e la denuncia di messa in servizio.

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.M. 329/04	Recipienti	Adempimenti
	V < 25 litri, qualsiasi PS	Esclusi dal campo di applicazione del D.M. 329/04
	25 ≤ V < 50 litri e PS < 12 bar	Esclusi da richiesta di: - verifica messa in servizio - denuncia messa in servizio - riqualificazione periodica
	25 ≤ V ≤ 50 litri e PS ≥ 12 bar	- verifica messa in servizio - denuncia messa in servizio - riqualificazione periodica
	V ≥ 50 litri, PS ≤ 12 bar e PS*V < 8000 bar*litro	- denuncia messa in servizio - riqualificazione periodica
	V ≥ 50 litri, PS > 12 bar e PS*V ≥ 8000 bar*litro	- verifica messa in servizio - denuncia messa in servizio - riqualificazione periodica
	V ≥ 50 litri, recipienti costruiti in Direttiva PED 97/23/CE	- verifica messa in servizio - denuncia messa in servizio - riqualificazione periodica

Le verifiche periodiche

L'utilizzatore è tenuto ad effettuare delle verifiche periodiche sulle attrezzature e sugli insiemi in pressione.

Con l'introduzione del D.M. 11.04.2011 si conclude la raccolta normativa sulle verifiche periodiche le quali sono obbligatorie per alcune categorie di attrezzature.

Nella tabella sono riportati gli adempimenti ai sensi del D.M. 11.04.2011.

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.M. 11.04.2011	
	È fatto obbligo al datore di lavoro di presentare richiesta di intervento alle autorità di pubblico controllo (INAIL per la prima verifica e ASL per le successive)
	Si fissa il termine entro il quale le verifiche devono essere effettuate (60 giorni dalla richiesta per la prima, 30 giorni per le successive)
	Si introduce la figura del soggetto abilitato, che effettuerà le verifiche in caso in cui INAIL e ASL non intervengano
	Si richiede al datore di lavoro di indicare il soggetto abilitato prescelto sin dall'atto della richiesta di intervento ad INAIL e ASL

LA PERIODICITÀ DELLA VERIFICHE OBBLIGATORIE
è definita dal D.Lgs. 81/2008 – Allegato VII